



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio 1 Affari Generali
Ufficio Segreteria

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 035 del 28.09.2009

Oggetto: Approvazione regolamento per la concessione in uso delle bacheche comunali.

L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21,15 si è riunito presso il Consiglio comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

BENCISTA' ALBERTO
CAI TOMMASO
CAINI FRANCO
CAINI GIACOMO
CHECCUCCI LUCIANO
LOTTI LORENZO
MARZIALI MAURIZIO
MORANDINI PIER LUIGI
NARDINO MATTEO
PECORINI GIULIO
PIERINI FILIPPO
ROMITI STEFANO
ROTONDI LORELLA
SECCHI SIMONE
SIENI MASSIMO
SOTTANI PAOLO
STECCHI PAOLO
VANNI TOMMASO (18)

Assenti: Borghi, Sottani Giuliano, Allodoli.

Scrutatori: Sieni, Morandini, Checcucci.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Marziali incaricato della redazione del presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 14.06.2006 con la quale veniva introdotto l'art. 33 bis al regolamento COSAP avente ad oggetto: "Concessione di bacheche ad uso di propaganda politica";

Dato atto che è opportuno adottare un regolamento *ad hoc* relativamente alle bacheche comunali, provvedendo nel contempo ad abrogare l'art. 33 bis del regolamento COSAP;

Considerato che il 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni amministrative con conseguente cambio del Sindaco e del Consiglio Comunale, nel quale sono presenti ben cinque gruppi consiliari;

Ritenuto necessario ed equo concedere gratuitamente a tutti i cinque gruppi consiliari lo stesso spazio espositivo, necessario per comunicare l'operato del gruppo e l'attività svolta dallo stesso;

Attesa la necessità di concedere, anche alle forze politiche presenti sul territorio, uno spazio espositivo per l'affissione del loro materiale, per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, e dietro corrispettivo di un canone annuo pari a € 50,00, quale contributo per l'installazione e la manutenzione delle bacheche da parte dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno e necessario assicurare la più ampia diffusione del regolamento suddetto nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione, non solo all'Albo Pretorio, ma anche sul sito internet dell'ente;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;

Con n. 18 Consiglieri presenti e votanti, n. 14 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Marziali, Checcucci, Stecchi), n. 1 astenuti (Caini)

A maggioranza il Consiglio Comunale

DELIBERA

per la narrativa che precede

1. di approvare il regolamento per la concessione in uso delle bacheche comunali nel testo composto di n. 13 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare nel contempo l'art. 33 bis del regolamento COSAP, introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 14.06.2006;
3. di dare atto che il Regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva;
4. di dare, altresì, atto che il regolamento verrà pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet dell'ente, al fine di darne la massima diffusione e conoscibilità.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

All'unanimità dei voti resi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale, con votazione separata, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO

DELLE BACHECHE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. ____ DEL _____



- Articolo 1 -

1. Il comune garantisce alle forze politiche presenti sul territorio individuate secondo i criteri di cui al comma 2 uno spazio per l'affissione del loro materiale. Tale spazio è costituito da bacheche in vetro e metallo concesse in uso ad ogni partito o movimento ammesso nella misura stabilita dal presente regolamento.

- Articolo 2 -

1. Le bacheche possono essere assegnate alle organizzazioni locali di partiti o movimenti politici nazionali presenti nel Consiglio Comunale e/o nella Giunta Comunale.

- Articolo 3 -

1. Le bacheche presenti e/o da posizionare nel capoluogo verranno installate a cura del Comune privilegiando la visibilità e la fruibilità delle stesse e verranno posizionate in modo da non creare situazioni di disparità tra bacheche.

- Articolo 4 -

1. Le bacheche sono concesse in uso ai soggetti di cui al comma 2 per il periodo di 1 anno. Gli stessi soggetti, allo scadere della concessione, potranno richiedere per iscritto al Comune il rinnovo della concessione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione.

- Articolo 5 -

1. Il Comune rimane responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria eccetto che per la pulizia della bacheca.

- Articolo 6 -

1. Il Comune è tenuto ad installare una nuova bacheca, per ogni soggetto richiedente in possesso dei requisiti di cui al comma 2, entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

- Articolo 7-

1. Il Comune garantisce ai gruppi consiliari uno spazio gratuito per l'affissione del loro materiale rappresentato da una bacheca per gruppo consiliare.



- Articolo 8 -

1. Nelle frazioni riconosciute, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, potranno essere installate due bacheche, una per la maggioranza ed una per l'opposizione.
2. L'acquisto e l'installazione sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale che provvederà a richiedere il rimborso delle spese sostenute ai soggetti richiedenti.
3. I gruppi consiliari di maggioranza e opposizione decidono in accordo tra loro le regole per un corretto ed equo utilizzo delle bacheche riservate rispettivamente a maggioranza ed opposizione. In caso di contrasti o problemi nell'uso degli spazi sarà demandata alla Commissione Consiliare Affari Generali la risoluzione delle eventuali controversie.

- Articolo 9 -

1. I concessionari sono tenuti ad utilizzare le bacheche soltanto per comunicazioni e propaganda a fini politici. E' vietato utilizzare le bacheche per iniziative a scopo di lucro.

- Articolo 10 -

1. Tutte le concessioni di uso delle bacheche si ritengono revocate a partire dal primo giorno successivo alle nuove elezioni amministrative.

- Articolo 11 -

1. La concessione si intende revocata nei seguenti casi:
 - a) se la bacheca assegnata rimane vuota o con lo stesso materiale affisso per più di 1 anno;
 - b) se la bacheca viene usata in modo non appropriato;
 - c) se non viene pagato il canone previsto dal comma 13.
2. I soggetti ai quali è stato revocato l'uso delle bacheche non possono fare nuova richiesta di assegnazione per 6 mesi dalla data della revoca.

- Articolo 12 -

1. I Responsabili dei Servizi Tributi ed Affari Generali sono competenti per l'attuazione del presente regolamento. Decidono sull'ammissibilità delle domande, vigilano sull'uso delle bacheche, revocano le concessioni nei casi previsti.

- Articolo 13 -

- 1. I concessionari di cui al comma 2 saranno chiamati a versare un canone pari a € 50 all'anno, quale contributo per l'installazione e la manutenzione.**